



# Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 83**

di data 09 agosto 2023

Oggetto: Servizio Socio Assistenziale - L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) – L.P. n. 16/2010 (Tutela della salute in provincia di Trento) - Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l’inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari di persone con disabilità.

L'anno duemilaventitre addì <b>nove</b> del mese di <b>agosto</b> alle ore 11.00, il Presidente Claudio Mimiola, nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022 ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.	Relazione di pubblicazione _____ Pubblicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:  10 agosto 2023
	Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:  20 agosto 2023
	IL SEGRETARIO REGGENTE F.to dott.ssa Michela Donatini

**OGGETTO:** Servizio Socio Assistenziale - L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) – L.P. n. 16/2010 (Tutela della salute in provincia di Trento) - Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l’inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari di persone con disabilità.

## IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dott.ssa Costanza Fedrigotti, sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Tenuto conto che lo stesso è stato già condiviso con l’Assessore con delega alle Politiche Socio Assistenziali sig.ra Betta Tiziana che ne condivide proposta e contenuti.

Premesso quanto segue:

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 395 del 10/03/2023 avente ad oggetto: “L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell’ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva, dipendenze: direttive 2023”, stabilisce, tra l’altro, di confermare sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari, che la determinazione della compartecipazione dell’assistito presso i Centri residenziali socio-sanitari per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d’Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall’allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, nonché per gli ospiti semi residenziali, di sollievo o minori di età, secondo quanto disposto nelle Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali come indicato dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 2422 del 09 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m.

Con deliberazione n. 2763 di data 08.11.2002, la Giunta Provinciale si è impegnata, tra le altre cose, ad attuare quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sopra citato sottoscritto in data 31.07.2002 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il Protocollo d’Intesa per la copertura degli oneri relativi all’inserimento nelle strutture residenziali di tipo socio-sanitario di persone con disabilità e di concorso alla spesa da parte degli assistiti, ha stabilito che:

- a decorrere dal 01.01.2003, la PAT assume a carico del Fondo socio-assistenziale l’80% della retta di persone disabili collocate presso Centri residenziali speciali provinciali ed extra-provinciali. Il residuo 20% viene anticipato per conto dell’assistito e presso di lui recuperato, subordinando l’effetto di tale impegno all’adesione da parte dei singoli Comuni domicilio di soccorso, ai criteri specificati nel Protocollo ed alla richiesta dal momento del ricovero dell’assistito presso la struttura di un formale impegno, con i contenuti dettagliatamente indicati nello stesso;
- il Comune, già domicilio di soccorso, può delegare alla Comunità l’anticipazione del 20% ed il successivo recupero, previa stipula di apposita convenzione i cui contenuti necessari sono stati individuati con il medesimo Protocollo e con il Regolamento redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 13/1993.

Il Regolamento di cui sopra, redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L. 328/00 e sulla base del “Protocollo d’intesa sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”, stabilisce all’art. 4 comma 2 e ss. che:

*“Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall’istituto di ricovero e cura.*

*Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:*

- *l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;*
- *all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150,00 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita;*
- *gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;*
- *agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico, entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.”*

Il Protocollo d'Intesa stabilisce che i Comuni per poter usufruire di tali agevolazioni (quota parte ridotta al 20% e gestione delle pratiche a mezzo Comunità) debbano sottoscrivere un'apposita convenzione tipo (prescritta dall'art. 2 comma 3 del Protocollo citato).

I Centri residenziali socio-sanitari per disabili fatturano quindi l'80% della retta direttamente all'A.P.S.S. ed il rimanente 20% alla Comunità che anticipa il dovuto e provvede al recupero sugli obbligati (persona assistita od in via sussidiaria comune domicilio di soccorso).

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comprensoriale:

- n. 220 di data 19.12.2002, con la quale la Giunta Comprensoriale ha recepito il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 31 luglio 2002, tra Provincia, Consorzio dei Comuni Trentini e Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sopra citato. In sede di protocollo, è stata prevista la possibilità per i Comuni di esternalizzare le procedure di recupero dei crediti, relativi alle anticipazioni corrisposte per i soggetti disabili, delegando al Comprensorio, mediante stipula di apposita convenzione, le attività materiali ed amministrative presso l'assistito, nel rispetto della sussidiarietà dell'Ente Comunale;
- n. 232 di data 30.12.2002, con la quale la Giunta Comprensoriale ha approvato lo schema-tipo di convenzione per la riscossione di crediti, riferiti alle spese di persone portatrici di handicap in strutture residenziali, a carico dell'assistito da proporre ai Comuni interessati.

Preso atto che sono state successivamente sottoscritte le relative convenzioni con i Comuni di Arco, Dro, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Riva del Garda, valevoli dal 2003 al 2013.

Preso atto che con deliberazione di Giunta provinciale n. 3179 di data 31.12.2010, è stato disposto che a partire dal 2011 siano incardinate nel Fondo per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 18 della Legge n. 16/2010 sulla "Tutela della salute in provincia di Trento", le prestazioni/attività legate all'affido dei soggetti disabili ai tre Centri residenziali per disabili con sede in provincia e che fino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi delle attività e dei servizi socio-sanitari, siano confermati i contenuti del "Protocollo d'Intesa", sottoscritto in data 31.07.2002.

Richiamata la deliberazione della Giunta della Comunità n. 151 di data 20 agosto 2013, con la quale è stato approvato il rinnovo della delega alla Comunità Alto Garda e Ledro da parte dei Comuni della Comunità stessa, della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l'inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari a carico di persone con disabilità.

Preso atto che le successive convenzioni sottoscritte con i Comuni di Arco, Dro, Ledro e Riva del Garda, conservate agli atti, sono in scadenza a settembre 2023 p.v. e, della conseguente necessità, di provvedere al loro rinnovo alle medesime condizioni, fino ad eventuali nuove disposizioni normative/regolamenti provinciali.

Dato atto che la convenzione attivata con il Comune di Nago-Torbole sarà in scadenza ad agosto 2025 essendo stata attivata successivamente rispetto agli altri Comuni (decorrenza dal 31.08.2015) e che, per uniformare i termini di tali convenzioni con tutte le amministrazioni comunali locali coinvolte, è opportuno provvedere al rinnovo della stessa anche con il Comune di Nago-Torbole, come da schema di convenzione allegato sub. A) al presente provvedimento.

Considerato che il costo della retta giornaliera presso i Centri residenziali socio-sanitari (Villa Maria Scs – Casa Serena A.N.F.F.A.S.- A.P.S.P. Levico Curae – Centro residenziale Valli Giudicarie) viene stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale (per l'anno in corso la n. 395 di data 10.03.2023 sopra citata).

Specificato che l'assetto tariffario prevede una tariffa socio-sanitaria giornaliera "su presenza" comprensiva di compartecipazione a carico dell'assistito e una tariffa socio-sanitaria giornaliera "su presenza" al netto della compartecipazione a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (in sigla A.P.S.S.) e pone a carico del Servizio Socio assistenziale della Comunità (che si occuperà del recupero sull'utente o sul Comune domicilio di soccorso) la differenza tra le due, comprensiva di oneri fiscali laddove dovuti.

Considerato che dalle verifiche effettuate fino ad oggi con la Provincia Autonoma di Trento non risulta adottata la riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi ed ai servizi.

Preso atto che, nel caso intervengano modifiche alla normativa rispetto al sistema delle compartecipazioni ai costi ed ai servizi, verranno adottati idonei provvedimenti da parte della Comunità Alto Garda e Ledro e delle Amministrazioni comunali coinvolte.

Rilevato che la Comunità provvede ad:

- assumere gli oneri relativi all'affido presso i servizi residenziali socio-sanitari gestiti da soggetti pubblici e da soggetti privati convenzionati sulla base della residenza dell'utenza al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del comune domicilio di soccorso;
- anticipare l'intera retta di affido al servizio residenziale socio-sanitario ed a recuperare l'eventuale quota retta a carico dell'interessato o del comune, calcolata sulla base della situazione economica del solo assistito.

Preso atto della comunicazione inviata dalla Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali prot. n. D337/2020/22.13.9-2020-7/MS/MF di data 16.12.2020 - ns. prot. n. 13932 di data 16.12.2020, con la quale viene comunicata la nuova quota mensile di reddito per la quale viene garantita la conservazione all'assistito per far fronte alle esigenze personali. Tale importo infatti viene indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ISTAT riferito al costo della vita così come stabilito dal Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93. La quota mensile per il triennio 2021-2023 è stata rideterminata in Euro 183,00.

Vista la comunicazione inviata dalla Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione semplice disabilità ed integrazione socio-sanitaria – Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio-sanitaria - prot. n. 1083/2023/22.13.9-2023-4/RP/MF di data 14.03.23, ns. prot. n. 3095 di data 14.03.23, con la quale vengono indicate le Direttive 2023 per l'assistenza socio-sanitaria nei centri residenziali per disabili della Provincia Autonoma di Trento, così come approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 395/2023 sopra citata.

Preso atto della comunicazione inviata dalla Comunità Alto Garda e Ledro prot. n. 9043 di data 01.08.2023 inviata ai Comuni di Arco, Dro, Ledro, Nago-Torbole e Riva del Garda (attuali amministrazioni comunali che hanno propri cittadini disabili accolti presso tali strutture di tipo residenziale socio-sanitario) ad oggetto: "Rinnovo convenzioni per la delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero degli oneri di assistenza presso i Centri residenziali a carico di persone con disabilità", con la quale si chiedeva ai Comuni interessati di dare riscontro solo nel caso di diniego alla proposta di rinnovo delle convenzioni entro il 04.08.2023, al fine di poter adottare i provvedimenti preliminari utili alla sottoscrizione delle stesse.

Considerato che non è pervenuto nessun riscontro negativo in merito entro la data stabilita.

Vista:

- la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 - "Politiche Sociali nella Provincia di Trento";
- la Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - "Tutela della salute in provincia di Trento".

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere con tempestività all'adozione delle disposizioni in esso contenute.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. C.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di provvedimento è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dalla Responsabile del Servizio socio assistenziale, dando atto che non si rende necessario acquisire quello di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;

il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;  
il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;  
il bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;  
il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;  
lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;  
la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;  
la Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

## **DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare il rinnovo della delega alla Comunità Alto Garda e Ledro, da parte dei Comuni di Arco, Dro, Ledro, Nago-Torbole e Riva del Garda, della procedura di recupero degli oneri di assistenza per l'inserimento nei Centri residenziali socio-sanitari a carico di persone adulte con disabilità;
2. di stipulare le nuove convenzioni con i Comuni di cui al punto 1) della Comunità Alto Garda e Ledro che hanno deciso di aderire alla procedura fissata dal Protocollo d'Intesa citato in premessa, con le stesse modalità di quelle in atto, a suo tempo approvate e stipulate compresa la durata che risulta biennale dal 1° settembre 2023, tacitamente rinnovata di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto, salvo disdetta da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza; come da schema di convenzione comprensivo di Regolamento allegato sub. A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che nel caso di approvazioni di nuovi aggiornamenti normativi o regolamentari provinciali assunti successivamente al presente provvedimento, tali convenzioni potranno essere riviste in coerenza alle eventuali nuove disposizioni;
4. di demandare alla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione al presente decreto;
5. di demandare al Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro la stipula delle convenzioni con i Comuni di cui al punto 1) della Comunità Alto Garda e Ledro;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità;
7. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
8. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;

9. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente Decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
- in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
  - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
  - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

FC/ml

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE  
F.to dott.ssa Michela Donatini

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì .....

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott.ssa Michela Donatini